



ORDINANZA N. 34 del 23 Maggio 2018

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225;

Premesso

che la stagione estiva, nei terreni incolti e/o abbandonati, comporta un alto pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

che gli incendi accaduti negli ultimi anni, continuano a devastare il territorio dell'intera Regione siciliana provocando seri e ingenti danni sotto il profilo economico, ambientale e sociale e mettendo a repentaglio l'incolumità della vita umana e l'integrità dell'intero patrimonio naturale e antropico e la gravità del fenomeno impone l'assunzione di tutte le iniziative utili;

che per mitigare i rischi del reiterarsi di tali episodi, e arginarne le conseguenze preservando in maniera ottimale l'immensa e multiforme ricchezza del nostro territorio, si reputa utile e necessario porre in essere adeguate misure di prevenzione;

che più complessivamente, l'approssimarsi della stagione estiva ripropone sull'intero territorio comunale la problematica del rischio incendi boschivi e di interfaccia e delle connesse possibili emergenze di protezione civile come delineato dalla OPCM n. 3606/2007 e dal relativo "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza";

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno, che all'esterno della cinta urbana, comporta una proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Valutata la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle attività ed azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Vista la Circolare Presidenziale 14 gennaio 2008, avente per oggetto "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale spedita di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale", con la quale, tra l'altro dispone che i sindaci dell'Isola "cureranno altresì, la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendio";

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. RIA/0029258 dell'11/06/2015, avente per oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti?", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 15 giugno 2015;

Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, prot. 31424 del 31/05/2016, avente per oggetto "Indirizzi operativi e raccomandazioni per un più efficace contrasto degli incendi di interfaccia e dei rischi conseguenti per la stagione estiva 2016 nella Regione Siciliana";

Vista la nota prot. 5599 del 21/05/2018 del Prefetto di Messina;

VISTA la nota prot. 29191/DRPC Sicilia del 22/05/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale tra l'altro è stato evidenziato che:

"Anche nelle iniziative di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia risulta, inoltre, indispensabile incentivare e promuovere l'integrazione tra interventi strutturali (basati sulla riduzione delle condizioni di pericolosità) e non strutturali, imperniati sulla riduzione temporanea delle condizioni di esposizione ascrivibili in modo non esclusivo alle competenze del Sistema di protezione civile ridisegnato dalla L.100/2012.

Pur con le modifiche apportate dalla citata normativa, sopravvive l'impianto centrale della novellata L.225/1992 che individua nei Comuni il fulcro di ogni attività di prevenzione e pianificazione, anche in materia di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi d'interfaccia.

Alla stessa stregua devono essere istituiti dei Presidi territoriali con compiti di vigilanza e d'intervento tecnico che in caso d'incendi in ambito comunale, supportino il Sindaco nell'attuazione delle misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Occorre, inoltre, incentivare e sensibilizzare le attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi e le fasce perimetrali

delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, attraverso la tempestiva emanazione delle ordinanze sindacali di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi.

La programmazione degli interventi di prevenzione e l'avvio delle opere di pulizia e rimozione delle cause di innesco, permette il contenimento del pericolo ed una migliore operatività degli enti preposti allo spegnimento.

Con l'approssimarsi della prossima stagione estiva e dell'avvio della Campagna AIB 2017, gli Enti preposti alla gestione e salvaguardia del territorio, ognuno per le proprie competenze, devono attuare tutte le azioni utili alla prevenzione, sorveglianza e contrasto del fenomeno.

Si ritiene rappresentare le attività a tal fine come di seguito sinteticamente esposte:

- le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, l'ANAS, il CAS, RFI, hanno in carico la programmazione di tutti gli interventi preventivi di propria competenza, atti a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di eventi;
- l'Istituto Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive – ex ASI, il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, i Consorzi di Bonifica, il Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, oltre a procedere ad analoghe programmazioni dei succitati interventi di prevenzione, vigileranno sulle proprie aree e/o infrastrutture di competenza;
- il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale organizzerà l'attivazione degli interventi già programmati sulle aree forestali demaniali;
- il Sindaco, quale prima Autorità di protezione civile, al di fuori della pianificazione d'emergenza deve, altresì, garantire l'ordinaria manutenzione e la ripulitura delle aree di diretta pertinenza specie se confinanti con edifici strategici e/o rilevanti, ed emettere ordinanze di pulizia dei terreni incolti e dei margini delle strade di proprietà comunale”.

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16, del 06/04/1996, "Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", e n. 14, del 31/08/1998, "Norme in materia di protezione civile”;

Vista la Legge n. 353, del 21/11/2000, "Legge quadro sugli incendi boschivi”;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III, del D.L.vo n. 139, dell'8/03/2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29/07/2003 n.229”;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale”;

Visto il parere del 18 marzo 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine all'effettiva portata dell'art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06;

Visti gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Visto il Regolamento Comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti nei periodi di massima pericolosità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 30/07/2009, esecutiva ai sensi di Legge.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Art. 1

1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di roghi.
2. La Città Metropolitana di Messina è obbligata al decespugliamento di tutte le strade sulle quali l'Ente medesimo ha l'obbligo della manutenzione.
3. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **31 Maggio 2018** con avvertenza che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 2

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **31 Maggio 2018**, di tenere i terreni almeno per una fascia di metri 20 dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, di provvedere alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si

- protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata e/o banchina.
2. I conduttori di appezzamenti di terreni di grande estensione, nelle fasi di coltivazione dovranno predisporre, ogni duecento metri fasce completamente prive di vegetazione, di ampiezza minima di metri dieci e, in presenza di alberi di alto fusto superiori a metri dieci, non inferiori all'altezza del fusto più alto.
 3. Dal **01 Maggio** al **31 Maggio 2018**, e dal **01 Ottobre** al **31 Ottobre 2018**, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: la combustione deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, dalle ore 5:00 alle ore 9:00; il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai o braci; le quantità giornaliere di materiale per la combustione, non deve superare i 3 metri cubi per ettaro; è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).
 4. E' Fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **01 Giugno** al **30 Settembre 2018**

Art. 3

1. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio, per un raggio non inferiore a m. 10,00.

Art. 4

1. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombera di vegetazione, di larghezza non inferiore a m. 10,00.

AVVERTENZE

- Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n.°353/2000.
- Nei casi di inosservanza da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

SANZIONI

1. nel caso di siepi che restringono o danneggiano la strada, di rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata una sanzione da **Euro 169,00 a Euro 679,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
2. nel caso di abbandono e/o deposito di rifiuti in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da **Euro 300,00 a Euro 3.000,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n.152/2006, come modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n.205;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal **01 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000;
4. in tutti gli altri casi sarà applicata la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. Con salvezza di azione penale in caso di ipotesi di reato.
5. Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

RICORDA

che ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) Vigili del Fuoco | tel. 115 |
| 2) Corpo Forestale | tel. 1515 |
| 3) Servizio di Polizia Municipale | tel.0941/533780 |
| 5) Numero Verde comunale | tel. 800 135 427 |
| 6) Arma Carabinieri | tel. 112 |
| 7) Polizia di Stato | tel. 113 |

DISPONE

1. La pubblicazione nei modi di legge e l'affissione su tutto il territorio comunale, l'inserimento nel sito ufficiale del Comune e divulgazione attraverso i mezzi di informazione.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti preventivi e sanzionatori.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Messina, al Servizio di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando.
4. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
(Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)